

IMU
Imposta Municipale Propria
in vigore dal 01 gennaio 2012

Dal primo gennaio 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l'IRPEF sui redditi fondiari per immobili non locati, con le relative addizionali regionali e comunali, non esistono più e sono sostituite dall'Imposta Municipale Propria in via sperimentale.

La nuova imposta avrà un periodo di applicazione sperimentale dal 01/01/2012 al 31/12/2014, successivamente a partire dal 01/01/2015 l'imposta entrerà a regime con possibili modificazioni.

Oggetto dell'Imposta e Soggetti passivi

L'IMU si applica sui fabbricati, comprese le abitazioni principali e relative pertinenze, sulle aree fabbricabili, sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli e incolti.

Sono assoggettati all'IMU coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:

- Proprietà;
- Usufrutto;
- Uso;
- Abitazione;
- Enfiteusi;
- Superficie;
- Il concessionario di aree demaniali;
- Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) sin dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
- Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il coniuge assegnatario della casa coniugale in base a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si ricorda che, come avveniva in ambito ICI, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile, considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni.

Sono esclusi gli affittuari e i titolari della nuda proprietà.